



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 17 del 28.01.2020

COPIA

Oggetto: Ricognizione annuale degli eventuali esuberi ed eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 - anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di gennaio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 6, del decreto legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche", prevede tra l'altro che:

- le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali, ovvero:
 - accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
 - razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
 - realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonchè l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica;
- allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter; qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33; nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità' di cui all'articolo 35, comma 2; il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione; resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;

dato atto che ai sensi dell'articolo 33 del citato decreto legislativo n.165/2001, tra l'altro:

- le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste

dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;

- le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità dei relativi atti;

precisato che laddove l'Amministrazione rilevi eccedenze di personale:

- il responsabile è tenuto a dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area;
- trascorsi dieci giorni dalla informativa preventiva ai sindacati, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6;
- i contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30;
- trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità';

richiamata la propria delibera di Giunta n. 201 del 14/11/2019 con la quale sono stati approvati, con riferimento al triennio 2020/2022, il fabbisogno del personale, la dotazione organica e il piano delle attività, secondo quanto previsto dal citato articolo 6 del decreto legislativo n. 165/2001;

attestato che l'ultima verifica in merito all'insussistenza di situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale è stata effettuata nell'anno 2019, contestualmente all'approvazione del suddetto atto programmatico in materia di fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022;

considerato che, come previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n.165/2001, spetta alle singole Amministrazioni, mediante propri atti di organizzazione, sulla base dei principi generali fissati da disposizioni di legge, determinare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuare gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi nonché le dotazioni organiche complessive;

richiamata la propria delibera n.159 del 10/09/2019 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal

01/10/2019, mediante la previsione di sette settori di massimo livello all'interno dei quali sono distribuiti tutti gli Uffici e i servizi comunali;

rilevato che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali nel contesto della struttura comunale risultano conformi alle concrete e specifiche esigenze dell'attività dell'Ente, senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale, anche temporanee, posto che l'Amministrazione presenta croniche carenze di personale mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia;

atteso che:

- depongono in tal senso i dati forniti dai Responsabili di settore in sede di predisposizione del Piano delle attività 2020/2022 approvato con la citata delibera di Giunta n.201/2019, dove, nelle relative schede, non è stata individuata alcuna eccedenza o esubero di personale con riferimento agli Uffici, ai Servizi e ai Processi gestiti;
- dall'approvazione del suddetto atto programmatico non sono intervenute né nuove assunzioni di personale né riorganizzazioni degli uffici e dei servizi che possano aver determinato la modifica del quadro sostanziale di riferimento, ovvero che possano aver portato al sopraggiungere di esuberi o eccedenze di personale;

visto il decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017, adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente all'individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017-2019, dal quale si evince, per gli enti ricompresi tra i 20.000 e i 59.999 abitanti, un rapporto massimo di un dipendente ogni 146 abitanti, ampiamente rispettato dal Comune di Sestu;

visto l'articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, nel testo vigente, a norma del quale a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;

visto lo schema di decreto da adottarsi ai sensi del suddetto articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, approvato nella seduta della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali dell'11 Dicembre 2019 e dato atto che lo stesso prevede delle fasce di comuni per popolazione (per il Comune di Sestu rileverà la fascia da 10.000 a 59.999 abitanti) con previsione di valori soglia del rapporto tra la spesa per il personale rispetto alle entrate correnti (stabilito al 27% per i comuni da 10.000 a 59.999 abitanti) ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni prevedenti margini assunzionali più ampi per i comuni più virtuosi e percorsi di rientro/contrazione della spesa per i meno virtuosi;

atteso che il sopra richiamato schema di decreto nulla sembra innovare rispetto a quanto previsto dai suddetti articoli 6 e 33 del decreto legislativo n.165/2001 in materia di accertamento dell'insussistenza di situazioni di esubero e di eccedenza di personale e dei relativi divieti di assunzione;

ritenuto, pertanto, indispensabile procedere alla verifica in parola per l'anno in corso;

visto il decreto legislativo n.267/2000 ed avocata la propria competenza in materia;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

tenuto conto di quanto esposto nella parte motiva:

1. di accertare che l'Amministrazione comunale di Sestu non presenta alla data odierna situazioni di esubero e di eccedenza di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n.165/2001;
2. di dare atto che, conseguentemente, non trovano applicazione per l'Ente i vincoli di cui all'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo n.165/2001, prevedente il divieto di assunzioni con qualunque tipologia di contratto in caso di mancata adozione della ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale;
3. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 28/01/2020

IL RESPONSABILE
F.TO FILIPPO FARRIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/01/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **31/01/2020** al **15/02/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 31/01/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 15/02/2020

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 31.01.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO